

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI RICERCA
"STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE
CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA".**

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SCOPO

ARTICOLO 1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

1. E' costituita una Fondazione di Ricerca denominata **"STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA"**, in forma abbreviata e di acronimo **"SSICA - FONDAZIONE DI RICERCA"**, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2011 e a norma dell'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (nel corpo del presente statuto denominata anche semplicemente "Fondazione").

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Ricerca, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate.

2. La Fondazione, aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, ha carattere pubblicistico, rilievo nazionale, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

3. La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Parma (PR), Viale Faustino Tanara n. 31/A ed una unità locale in Angri (SA), Via Nazionale 121/123.

ARTICOLO 2

(MISSIONE E FINALITA')

1. La **"STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA"** è un organismo di ricerca la cui finalità principale, a norma della Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 e della normativa nazionale ad essa applicabile, consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore della scienza applicata al settore produttivo della conservazione degli alimenti e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili d'esercizio sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. L'attività che la Fondazione svolge nel campo della ricerca, sviluppo sperimentale e trasferimento dei risultati è destinata alle imprese che esercitano le attività produttive di conservazione degli alimenti, nei settori per i quali la Fondazione è preordinata, e le attività di commercio di importazione corrispondenti.

2. Per "conservazione", ai sensi del precedente comma 1, si intende, in particolare, l'applicazione agli alimenti dei processi di qualsiasi natura quali, ad esempio, riscaldamento, raffreddamento, congelamento, salagione, disidratazione, additivazione, atti a prolungare la vita commerciale degli alimenti rispetto al loro normale decadimento.

3. La Fondazione, inoltre, ha lo scopo di offrire assistenza tecnica alle imprese dei settori di competenza indicati al precedente comma 1. Le attività della Fondazione si estendono, in particolare, ai seguenti ambiti:

- studio e perfezionamento dei prodotti dell'attività di trasformazione, al fine di garantirne le caratteristiche qualitative e la competitività;
 - sicurezza alimentare, trattamenti di sanificazione e igienizzazione;
 - sviluppo di nuovi prodotti;
 - consulenza per gli aspetti applicativi della normazione tecnica di settore.
4. La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso la collaborazione con altre Fondazioni, Enti di Ricerca, Istituti, Università o Enti che abbiano tale finalità.
5. La Fondazione favorisce le attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in danaro da destinare agli scopi anzidetti e, nell'ambito dei settori di competenza, favorisce la promozione degli interessi generali delle imprese dei settori collegati (produttori di materie prime di origine animale, ittica e vegetale, fornitori di materiale di confezionamento, additivi e ingredienti, fornitori di servizi e industrie di impiantistica). Le sovvenzioni, i premi e le borse di studio saranno concessi dalla Fondazione secondo i criteri e le modalità indicate nei relativi bandi pubblici.
6. La Fondazione svolge, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, le seguenti attività:
- ricerca industriale applicata a controllo, sviluppo e innovazione di prodotto, processo e gestione;
 - supporto tecnologico per il miglior utilizzo di tecniche di produzione e di impiego di materie prime;
 - studio e sviluppo di materiali di confezionamento e imballaggio;
 - ricerca attinente agli aspetti ingegneristici dei processi;
 - ottimizzazione dei consumi energetici;
 - valutazioni sull'impatto ambientale;
 - ricerca relativa alla qualità intrinseca, salutistica, nutrizionale, nutraceutica, organolettica delle materie prime e dei prodotti finiti e sperimentazione, messa a punto e proposizione di tecniche analitiche ottimali e innovative per la loro valutazione;
 - valutazione e monitoraggio di tecniche di processo e di analisi finalizzate a garantire la sicurezza delle produzioni e dei prodotti;
 - supporto per l'adozione e il monitoraggio delle migliori condizioni di igiene produttiva;
 - ottimizzazione e sviluppo precompetitivo della resa e della produttività industriale;
 - messa a punto e sperimentazione di tecniche analitiche innovative;
 - supporto all'ottimizzazione e al miglioramento di processi produttivi e dei servizi correlati (energia, ambiente, materiali di confezionamento, ecc.);
 - supporto e consulenza, su argomenti di interesse per le imprese, alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, e agli organismi internazionali per le attività di normazione tecnica;
 - partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro nazionali e internazionali per problemi scientifici, tecnici e legislativi inerenti alla produzione, al commercio e al controllo degli alimenti conservati;
 - supporto ai processi aziendali di certificazione di prodotto e di processo produttivo;
 - supporto al consolidamento qualitativo, normativo e di difesa delle

- produzioni tipiche;
- servizio di supporto analitico per aziende di settore, collegate ai settori di riferimento, enti pubblici e terzi;
 - documentazione, divulgazione, promozione della qualità specifica per i settori produttivi di riferimento;
 - formazione, aggiornamento tecnico e scientifico per personale inserito o da inserire nelle aziende dei settori di riferimento;
 - partecipazione a progetti sovranazionali di ricerca o formazione inerenti ai prodotti e ai settori di competenza;
 - promozione ed attuazione di iniziative di interesse nazionale ed internazionale nei settori di competenza.

7. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit.

8. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

TITOLO II

MEMBRI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 3

(MEMBRI DELLA FONDAZIONE)

1. I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatore;
- Sostenitori.

2. I membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività ed i mezzi necessari per il migliore perseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 4

(FONDATORE)

1. La Fondazione è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma.

ARTICOLO 5

(SOSTENITORI)

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, il tutto in base ai criteri e misura stabiliti anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. La qualifica di Sostenitori permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. I Sostenitori sono ammessi, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera inappellabile del Comitato di Indirizzo. I

Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.

**ARTICOLO 6
(PATRIMONIO)**

1. La Fondazione trae i mezzi per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse economiche realizzate annualmente e, in particolare:

- a) dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile conferiti all'atto della costituzione della Fondazione dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e da quelli acquisiti successivamente e tali qualificati nella delibera per l'acquisizione;
- b) dai contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività nei settori di competenza e che svolgono i commerci di importazione corrispondenti di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540;
- c) dai proventi derivanti dalle attività di ricerca;
- d) dai proventi derivanti da convenzioni ed accordi di programma anche internazionali con amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati;
- e) da rendite di patrimonio, lasciti demaniali ed ogni eventuale altra entrata;
- f) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti;
- g) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche territoriali e dalla Unione Europea;
- h) dai lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali di qualsiasi genere;
- i) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali o degli eventuali soggetti controllati o collegati e da altri finanziamenti pubblici e privati;
- l) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;
- m) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività strumentali.

2. Sono beni indisponibili della Fondazione e come tali inalienabili, poiché essenzialmente strumentali al perseguimento delle missioni e finalità della Fondazione, alla sua struttura necessaria e al carattere impresso dal Fondatore, i beni immobili conferiti all'atto della dotazione del patrimonio della Fondazione stessa.

3. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

**TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE**

**ARTICOLO 7
(ORGANI DELLA FONDAZIONE)**

1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Comitato di Indirizzo;
 - il Collegio Sindacale.

**ARTICOLO 8
(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro membri nominati dal Fondatore, tre dei quali sono designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti operanti nei settori di attività cui è rivolta l'azione della Fondazione.

2. In sede di prima applicazione i settori identificati sono: conserve di carne, conserve ittiche e conserve vegetali.
3. Ogni settore è rappresentato in Consiglio da un solo rappresentante.
4. La designazione spetterà alle organizzazioni di settore i cui iscritti abbiano effettivamente versato il contributo maggiore a valere nell'esercizio fiscale precedente all'anno di designazione, ed avverrà mediante la proposta di una rosa fino a tre candidati.
5. Il Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1. determina, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, gli organici del personale e le eventuali conseguenti assunzioni;
 - 5.2. può proporre al Comitato di Indirizzo l'ammissione di membri Sostenitori;
 - 5.3. propone al Comitato di Indirizzo il trasferimento della sede legale ed amministrativa e l'istituzione, soppressione e trasferimento delle unità locali
 - 5.4. delibera i regolamenti, fra cui il regolamento di Organizzazione e Funzionamento, e le relative modifiche;
 - 5.5. delibera la partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati;
 - 5.6. delibera, sulla base delle linee impartite dal Comitato d'Indirizzo, il piano annuale e pluriennale della ricerca;
 - 5.7. delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, gli atti ad essi allegati nonché le relative variazioni sulla base di quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità della Fondazione, che dovranno essere sottoposti per l'approvazione al Comitato d'Indirizzo;
 - 5.8. delibera, su proposta del Presidente, la designazione del Direttore Generale della Fondazione e ne determina la retribuzione;
 - 5.9. propone al Comitato di Indirizzo l'acquisto e alienazione di beni immobili e, qualora approvata, dà esecuzione alla relativa delibera sulla base di quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità della Fondazione;
 - 5.10. modifica, previo consenso del Comitato di Indirizzo, gli ambiti della ricerca della Fondazione, nei limiti di quanto collegato alle finalità previste dalla legge. Qualora tale decisione dovesse comportare modifiche dei settori e delle imprese contribuenti, tali conseguenze saranno effettive dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della decisione;
 - 5.11. delibera l'adozione di accordi e convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;
 - 5.12. delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Fondazione, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, nei limiti di quanto deliberato dal Comitato d'Indirizzo;
 - 5.13. esprime il suo parere non vincolante sulla scelta del soggetto che esercita la revisione ed il controllo contabile sulla Fondazione, rimesso al Fondatore ai sensi dell'art. 13, comma 1.

ARTICOLO 9

(CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

2. Il Consiglio esercita le proprie competenze nella sua collegialità. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del preventivo economico ed entro il 30 aprile successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Il Consiglio si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, su convocazione del Presidente, di norma presso la sede legale della Fondazione. Alle riunioni è invitato il Collegio Sindacale, se nominato, e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore Generale che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione.
7. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno un giorno sempre a mezzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano in teleconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore Generale, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.
9. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione cui partecipino tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale sono valide anche in difetto di formale convocazione.

ARTICOLO 10

(PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e dura in carica per il mandato del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte e può essere rieletto.
2. Il Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della stessa. Il Presidente, in particolare:
 - 2.1. predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, disponendone le convocazioni;
 - 2.2. sottopone al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, l'indicazione e la definizione degli obiettivi da perseguire ed i programmi annuali e pluriennali da realizzare da parte della Fondazione;
 - 2.3. sottopone al Consiglio di Amministrazione il preventivo economico ed il bilancio di esercizio con allegata la relazione di accompagnamento e le

note informative, sulla base di quanto proposto dal Direttore Generale;

2.4. adotta i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione utile e comunque entro i trenta giorni successivi alla data di adozione del provvedimento.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 11 (COMITATO DI INDIRIZZO)

1. Il Comitato di Indirizzo dura in carica tre esercizi ed è composto da nove membri, tutti nominati dal Fondatore, che ne nomina contestualmente il Presidente; di essi, tre membri vengono designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti operanti nei settori di attività cui è rivolta l'azione della Fondazione. Gli altri componenti sono scelti tra esperti nazionali e internazionali dei settori di attività della Fondazione.

2. In sede di prima applicazione i settori identificati sono: conserve di carne, conserve ittiche e conserve vegetali.

3. Ogni settore è rappresentato nel Comitato da un solo rappresentante.

4. La designazione spetterà alle organizzazioni di settore i cui iscritti abbiano effettivamente versato il contributo maggiore a valere nell'esercizio fiscale precedente all'anno di designazione, ed avverrà mediante la proposta di una rosa di tre candidati.

5. Il Comitato è integrato dalla presenza, senza diritto di voto, di un unico rappresentante designato dai Sostenitori e di un rappresentante, parimenti senza diritto di voto, designato dal competente Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica, che all'atto della costituzione corrisponde al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

6. Il Comitato di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:

6.1. delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti, con il voto favorevole di almeno due dei rappresentanti designati dalle organizzazioni delle imprese contribuenti, eventuali modifiche dello statuto;

6.2. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine al trasferimento della sede legale ed amministrativa e l'istituzione, soppressione e trasferimento delle unità locali;

6.3. approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il Regolamento per la individuazione delle associazioni nazionali designanti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo;

6.4. delibera, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito all'ammissione di membri Sostenitori;

6.5. delibera sull'esclusione di membri Sostenitori;

6.6. delibera le linee da impartire al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione dei piani annuali e pluriennali di ricerca;

6.7. verifica l'attuazione dei piani di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione;

6.8. determina il limite massimo degli eventuali emolumenti che possano spettare ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato di Indirizzo, al Presidente e ai membri del Collegio Sindacale;

6.9. definisce le regole generali per la individuazione dei settori destinatari dell'attività della Fondazione, oltre a quelli già indicati dalla

soppressa "Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari";

6.10. nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale della Fondazione;

6.11. approva il preventivo economico e il bilancio di esercizio;

6.12. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'acquisto e alienazione di beni immobili, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità della Fondazione;

6.13. approva la modifica, proposta dal Consiglio di Amministrazione, circa gli ambiti della ricerca della Fondazione, nei limiti di quanto collegato alle finalità previste dalla legge;

6.14. tiene almeno una seduta annuale sull'andamento del Programma della Fondazione, al fine di condividere e discutere dell'attività della Fondazione, e formulare proposte di nuove iniziative;

6.15. nomina il collegio sindacale o la società di revisione, ai sensi dell'art. 13, comma 2.

7. Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente del Comitato d'Indirizzo stesso con comunicazione scritta trasmessa per posta elettronica almeno sette giorni solari prima della riunione. In caso di urgenza, la riunione può essere convocata a mezzo posta elettronica con almeno tre giorni di preavviso. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

8. Il Comitato di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano in televideoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore Generale, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.

9. Il Comitato di Indirizzo delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato d'Indirizzo che nomina anche un Segretario per la stesura del verbale.

ARTICOLO 12

(CONSULTE DI SETTORE)

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato d'Indirizzo possono avvalersi delle consulte per i settori merceologici nei quali opera o deve operare la Fondazione al fine di raccogliere indicazioni utili alla elaborazione delle linee di indirizzo per i piani annuali e pluriennali di ricerca. Le consulte di settore hanno funzione consultiva non vincolante.

2. Le consulte sono composte dai responsabili della ricerca delle imprese e delle associazioni interessate, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento che ne definisce anche la loro operatività.

ARTICOLO 13

(REVISIONE)

1. La revisione e il controllo contabile della Fondazione sono esercitati, in alternativa, da un collegio sindacale o da una società di revisione. La scelta fra le due alternative è in capo al Fondatore e viene esercitata una prima volta in occasione dell'atto costitutivo e, successivamente, sentito il

Consiglio di Amministrazione, ad ogni scadenza di mandato od incarico assegnato, e comunque in tutte quelle circostanze in cui si renda necessario assegnare un nuovo mandato od incarico.

2. Il collegio sindacale o la società di revisione sono nominati dal Comitato di Indirizzo, fatta salva la prima volta, in occasione dell'atto costitutivo, in cui la nomina viene effettuata dal Fondatore.

3. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, come segue:

- un componente effettivo, con funzione di presidente, e uno supplente designati dal Ministero dello sviluppo economico;
- un componente effettivo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- un componente effettivo e uno supplente designati dal Fondatore.

4. Qualora nominato, il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice civile.

5. I componenti del collegio sindacale o un rappresentante della società di revisione assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 14

(DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Comitato d'Indirizzo, su designazione del Consiglio di Amministrazione, fra esperti di elevata qualificazione professionale in ambito amministrativo ed aziendale che abbiano maturato esperienze professionali nel campo del management di strutture complesse.

2. Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento dal Comitato d'Indirizzo per giusta causa o giustificato motivo, su proposta del Presidente della Fondazione, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, ed è rinnovabile.

4. I compiti del Direttore Generale sono definiti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

TITOLO V

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 15

(PERSONALE)

1. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento definisce, tra l'altro, la dotazione organica del personale della Fondazione, il trattamento economico e l'organizzazione interna degli uffici.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati, oltre che dal Regolamento di cui al comma 1, dalle disposizioni del codice civile nonché dai contratti collettivi nazionali per i lavoratori dell'industria alimentare.

3. Per il personale dell'ex Azienda speciale SSICA inserito nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, continua ad applicarsi il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente a seguito

della riorganizzazione degli uffici derivante da esigenze connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca e in caso di attribuzione alla Fondazione di nuove funzioni.

TITOLO VI
SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 16
(SCIoglIMENTO)

1. Stante la provenienza peculiare del patrimonio conferito nella Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dall'autorità governativa, il Consiglio di Amministrazione che ne nomina il liquidatore, devolve il suo patrimonio residuo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, affinché sia destinato, comunque ed esclusivamente, al proseguimento dell'attività dell'ex "Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari", nelle forme organizzative camerali o altre similari purché con carattere pubblicistico e per i fini di ricerca nei settori di cui allo scopo della Fondazione stessa.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, dalla data del verificarsi di una causa di scioglimento della stessa, torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

TITOLO VII
NORME FINALI

ARTICOLO 17
(NORME DI RINVIO E TRANSITORIE)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, le norme di legge vigenti in materia, ed i Regolamenti interni.
2. La revisione e il controllo contabile della Fondazione, dalla sua costituzione e fino al completamento delle nomine dei componenti del Collegio Sindacale da eseguirsi dai Ministeri competenti ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, sarà esercitato in via transitoria dall'Organo di Controllo - Collegio Sindacale - che esercita le predette funzioni sull'Azienda Speciale "Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari".
I restanti organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati in tempo utile per l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica da parte delle istituzioni competenti.
3. I componenti successivamente nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Firmato: Andrea Zanlari - Guarnieri Filippo - Gorreri Stefano - Antonio Caputo Notaio (sigillo)